

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                                      |

nella seduta del 13 marzo 2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel proprio ricorso, la ricorrente ha esposto:

- a) che, con reclamo del 23.12.2010, dopo avere affermato di “*essere titolare di (...) [un] Buono postale fruttifero di L. 1.000.000 emesso (...) il 6.10.1982; (...) [un] Buono postale fruttifero di L. 1.000.000 (...) emesso il 2.9.1985; (...) [un] Buono postale fruttifero di L. 500.000 (...) emesso l' 11.11.1985*”, emessi dall'ufficio postale [omissis], aveva affermato di essersi “*(...) recata (...) presso l'ufficio postale competente al fine di conoscere la valorizzazione attuale degli importi portati dai buoni e [che] i funzionari le hanno fornito un conteggio non corrispondente a quello contenuto nel retro dei titoli di cui è portatrice*” e di “[aver] appreso che la [resistente] nel riconteggio delle cifre pretenderebbe di applicare dei tassi diversi rispetto a quelli pattuiti (...)”, concludendo con l'invito alla convenuta “*(...) a rivedere le [sue] posizioni e a chiarire per iscritto l'effettivo valore dei titoli di cui in oggetto comprensivo di un conteggio dettagliato*”.

Ciò premesso, la ricorrente concludeva il ricorso chiedendo “*(...) che l'[intermediario] (...) in seguito alla sentenza della Cassazione n.13979/2007 che riconosce natura giuridica di titoli di credito ai buoni postali fruttiferi, (...) metta per iscritto che il calcolo per la liquidazione venga eseguito basandosi solo ed esclusivamente sui tassi riportati sulle cartule*”.

Al ricorso resiste la convenuta che, con le controdeduzioni del 15.09.2011, eccepisce preliminarmente che:

- “*agli atti è prodotto soltanto il Buono Postale Fruttifero n. [omissis] (...) di L. 1.000.000, emesso in data 2 settembre 1985 a favore di [omissis] e [la ricorrente]. Nel ricorso non è in alcun modo specificato il vincolo esistente tra i due cointestatari del buono e (...) se detto titolo sia caduto in successione*”;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Il ricorso è irricevibile in quanto *“la questione sollevata [dalla ricorrente] è relativa ad operazioni o comportamenti ricompresi tra il 1982 ed il 1985, quindi largamente anteriori al 01 gennaio 2007”*;
- In relazione ai profili di incompetenza, in particolare, sotto il profilo soggettivo, l'intermediario rileva che tali mezzi di raccolta del risparmio sono emessi da un soggetto terzo (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) e, pertanto, l'attività che esso svolge presso il pubblico è un'attività di mero collocamento. Sotto il profilo oggettivo, l'intermediario rileva che i libretti di risparmio postale rivestono la qualifica di prodotti finanziari. Il convenuto, quindi, svolge una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo applicabile al risparmio postale ponendone in luce gli aspetti di peculiarità e, segnatamente, i profili di specialità della disciplina dettata per i libretti di risparmio che, secondo la ricostruzione prospettata, ne escluderebbero la riconducibilità alla sfera di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nell'ambito di tale disamina, l'intermediario rileva che:

- *“i libretti di risparmio e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa di Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario”*;
- spetta *“a decreti del Ministro del Tesoro [...] adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti, di stabilire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2, comma 2 del D.Lgs 30.7.1999, n. 284)”*;
- *“il risparmio postale è disciplinato dal D.L. 1.12.1993, n. 487 [...] dal d.lgs 30.7.1999, n. 284 e delle norme del Testo Unico della Finanza indicate nel comma 4 del medesimo articolo, in quanto compatibili, nonché dalle norme del Testo Unico Bancario, ove applicabili”* (art. 2, comma 6 del DPR 14.3.2001);
- *“per l'attività della gestione separata [di cui al successivo comma 8] il Ministro dell'economia determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche”* (art. 5, comma 11, lett. a), b), c) del D.L. 30.9.2003, n. 269 che ha disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni).

Nel merito, poi, la resistente riporta come *“il ricorso presentato dalla [ricorrente] trae origine da una differenza tra gli interessi riportati dai buoni e quelli prospettati presso l'Ufficio Postale. Tale differenza non è determinata da alcun errore operativo ma trova legittimo fondamento nel disposto normativo”*; quale fonte normativa regolatrice del tasso di interesse da applicare alla fattispecie de quo, la resistente fa riferimento al *“(...) D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156”* in virtù del quale *“(...) i saggi d'interesse sui Buoni Postali fruttiferi erano soggetti a variazioni sia in aumento che in diminuzione, estensibili anche ai titoli appartenenti alle serie precedenti (...); si precisa che per effetto del D.M. Tesoro di concerto con il M. Poste e delle Telecomunicazioni 13 giugno 1986 – Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio – pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 1986, istitutivo di una nuova serie di buoni contraddistinti dalla lettera “Q”, tutti i buoni delle serie precedenti si sono considerati come rimborsati, ed il relativo montante (pari a capitale ed interesse) maturato dalla data di emissione all'1 gennaio 1987, convertito in titoli della predetta serie “Q”*.



Secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. – che prevede al primo comma l'applicazione dei saggi d'interesse fissati dal D.M. anche “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” - la resistente pertanto rileva come “(...) non poteva né può assumere comportamenti diversi in deroga a norme cogenti” ritenendo quindi essere “(...) legittimo il rifiuto della stessa a liquidare i BPF oggetto del presente ricorso in base alla tabella riportata sul retro degli stessi”.

In merito al richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979 del 15.06.2007, la resistente sottolinea come:

- l'oggetto di questa riguarda una “(...) fattispecie del tutto diversa da quella [di cui al] ricorso e non rientra nella previsione d[ell'] art. 173 del D.P.R. 156/73. Infatti la pronuncia delle SS.UU. n. 13979 si riferisce a fattispecie relativa a due buoni postali fruttiferi appartenenti alla tipologia dei buoni “a termine” e non “ordinari” come quelli di cui si tratta, emessi nel corso del 1986, per i quali erano stati utilizzati in fase di emissione moduli contraddistinti dalla serie “AA” e recanti sul retro le condizioni e i rendimenti previsti per la medesima serie, vale a dire la corresponsione, unitamente al capitale, di interessi pari a una o due volte il capitale stesso rispettivamente dopo cinque e otto anni dall'emissione (e non interessi pari ad una percentuale come previsto dai decreti di emissione dei BPF ordinari). Con [D.M.] del 16.06.1984 era stata istituita con decorrenza 1 luglio 1984, pertanto ben prima dell'emissione dei buoni oggetto della controversia, una nuova serie di BPF a termine contraddistinta dalla sigla “AB”;
- (...) “lo stesso decreto ministeriale prevedeva (...) che quando gli uffici postali avessero utilizzato per la raccolta moduli preesistenti, avrebbero dovuto contrassegnare i buoni di nuova emissione con due diversi timbri: uno sulla parte anteriore recante la dicitura “serie AB/AA”, l'altro sul retro recante i nuovi termini di scadenza (sei anni e nove anni). L'ufficio postale all'atto del collocamento dei buoni postali nel caso esaminato dalle Sezioni Unite (...) aveva utilizzato moduli preesistenti senza, però, apporre sugli stessi l'indicazione delle condizioni di rimborso relative alla serie di appartenenza e, dunque, in tal caso già al momento dell'emissione dei buoni le condizioni previste dal decreto ministeriale di riferimento erano diverse da quelle recate dai buoni stessi”;

Pertanto, secondo la resistente la Corte di Cassazione con la sentenza de quo “(...) ha ben delineato la distinzione tra il caso in cui il contrasto tra i saggi apposti sul titolo e quelli stabiliti dal [d.m.] che istituisce la serie di appartenenza dello stesso sussiste sin dal momento dell'emissione e il caso in cui al momento dell'emissione del buono non vi è contrasto tra saggi recati dal titolo e saggi stabiliti dal D.M. istitutivo della relativa serie ricorrendo in tale caso una modifica dei saggi ad opera di un legittimo intervento normativo successivo all'emissione del buono, previsto dall'art. 173 del d.P.R. 156/73. Nel primo caso prevalgono le risultanze dei buoni, nel secondo trova applicazione il disposto dell'art. 173 del d.P.R. (...) citato”. Conclude quindi la resistente ritenendo “(...) fuori luogo ed errato (...) il riferimento ex adverso operato alla sentenza della Suprema Corte (...) che riguarda (...) un caso totalmente diverso da quello sottoposto al vaglio [del] [Collegio]<sup>1</sup>” e chiedendo :

- “la dichiarazione di non ricevibilità del ricorso, perché relativo ad operazioni e comportamenti precedenti al 1 gennaio 2007”;
- “la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza [del] [Collegio]”;
- nel merito “il rigetto del ricorso, in quanto infondato”.

<sup>1</sup> Vengono citate: Corte d'App. Brescia n. 507/09, Corte d'App. Roma n. 117/2010.

## DIRITTO

Una premessa di fatto si impone nell'intraprendere l'esame della domanda proposta dalla ricorrente con il ricorso: la chiesta verifica del criterio da applicare per la liquidazione degli interessi avverrà solo in relazione ad uno dei tre buoni postali fruttiferi cui la ricorrente ha fatto cenno, ossia all'unico titolo prodotto a corredo dell'atto introduttivo del giudizio.

Ciò precisato, il Collegio è chiamato a valutare la fondatezza giuridica delle eccezioni preliminari mosse dalla convenuta nelle controdeduzioni.

In primo luogo la intermediaria ha contestato la ricevibilità del ricorso in quanto proposto in relazione a *“operazioni o comportamenti ricompresi tra il 1982 e il 1985 e pertanto di gran lunga antecedenti al 1° gennaio 2007”*.

L'eccezione è infondata, in quanto, ai fini del rispetto delle norme sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. I, part. 4, 3° alinea), è irrilevante la data di emissione e sottoscrizione dei buoni in questione, atteso che la controversia non ha riguardo alla fase di formazione del consenso o di eventuali vizi genetici dei titoli (vedi in tal senso la decisione di questo Collegio n.38/12), ma la esecuzione del rapporto la quale si colloca nell'arco temporale successivo alla data del 1° gennaio 2007.

Con una seconda eccezione, la intermediaria convenuta eccepisce la incompetenza di questo Collegio a dirimere controversie in materia di risparmio postale.

Anche detta eccezione è infondata alla luce della Delibera CICR 28 luglio 2008 n.75 nonché delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 che ricomprendono, tra gli intermediari, anche *“Poste Italiane s.p.a. in relazione all'attività di bancoposta”*, ricomprendente evidentemente la materia del risparmio postale (vedi in tal senso Collegio di Roma n.1846/11).

Quanto al merito, la ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun chiarimento per iscritto circa l'effettivo valore dei titoli di cui in oggetto comprensivo di un conteggio dettagliato degli interessi dovuti; lamenta inoltre di non riuscire a comprendere perché esista una differenza tra gli interessi riportati dal buono in oggetto e quelli a lei prospettati presso l'Ufficio Postale.

La resistente controdeduce che la differenza non è determinata da alcun errore, ma trae giustificazione dalla normativa applicabile. Tale tesi si risolve nell'assunto che le determinazioni ministeriali successive alla emissione del titolo prevalgono sulle indicazioni contenute a stampa sul titolo.

Al riguardo si deve osservare come tale tesi non contrasti con la prima pretesa svolta dalla ricorrente la quale chiede un conteggio preciso con esplicitazione dei criteri di calcolo.

In riferimento alla identificazione di detti criteri esiste un'ulteriore differenza tra le parti, perché la ricorrente ritiene che debbano applicarsi al calcolo degli interessi le indicazioni stampate sul retro del titolo, mentre l'intermediario resistente sostiene che debbano applicarsi le successive determinazioni ministeriali, poiché è nella natura giuridica del titolo l'essere soggetto a variazioni successivamente determinate con appositi Decreti Ministeriali, giusta le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 156 del 1973, e successive modificazioni.

In merito a questa divergenza entrambe le parti si richiamano alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile 15 giugno 2007, n. 13979.

In detta pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che sebbene ai titoli come quello in esame non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, tuttavia la fonte del rapporto è pur sempre una fonte contrattuale cui sono del tutto estranei lineamenti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

autoritativi. La possibilità di eterointegrazione del contratto deriva quindi dallo specifico regime contrattualmente accettato dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie, precisandosi che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. Sicché, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, *medio tempore*, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e con ciò provvedendo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Nel caso di specie quindi l'intermediario resistente deve provvedere in relazione al titolo prodotto a fornire alla ricorrente l'indicazione del valore del titolo e deve procedere al relativo rimborso secondo i criteri di determinazione degli interessi stabiliti dal titolo e dalla sue eventuali successive integrazioni, specificandone la fonte e le ragioni della loro applicabilità.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso con riferimento al titolo prodotto dalla ricorrente (emesso il 6 ottobre 1982) e dispone che l'intermediario proceda al suo rimborso secondo il calcolo degli interessi stabiliti in base ai successivi decreti del Ministero del Tesoro, non accoglie le altre parti del ricorso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO